

L. 27 dicembre 1975 n. 700

Modifiche della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 31 dicembre 1975).

Art. 5. Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo. Il diritto non potrà determinarsi in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei tributi non applicati.

All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche.

Alla gestione del fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvede la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le spese di amministrazione del detto fondo sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il bilancio del fondo costituisce un allegato al bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Per i prodotti di cui alla tabella A che non siano già soggetti a disciplina in sede nazionale, il comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fisserà i prezzi massimi di vendita.